



## SCHEMA

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CEVID**  
*(Centro Veneto di Innovazione Digitale per Cittadini, Imprese e Pubblica Amministrazione).*

tra

**L'Università Ca' Foscari di Venezia – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica**, nel seguito denominata “Università”, con sede legale in Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica in Venezia, Dorsoduro 2137

E

la **Regione del Veneto - Giunta Regionale**, di seguito denominata “Regione”, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sè, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, nella sua qualità di Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_

Premesso che:

- a) l'Università intende favorire lo svolgimento di attività di studio e ricerca, che possano prevedere anche la collaborazione di strutture e servizi logistici esterni con soggetti pubblici e privati;
- b) la Regione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, prevede forme di collaborazione con Enti che possano fornire competenze nuove e complementari a quelle presenti nel proprio interno;
- c) la Regione ha individuato la necessità di attivare specifiche attività di ricerca e sviluppo in ambito scientifico per promuovere la società dell'informazione e per rendere sempre più efficace ed efficiente nel tempo l'erogazione dei servizi del sistema dei cluster di innovazione;
- d) esistono presso l'Università le competenze specifiche e le strutture adeguate per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto;
- e) il presente accordo di collaborazione, di reciproco interesse tra le parti, è coerente con gli obiettivi dei Piani nazionali ed europei, in particolare: con l'Agenda Digitale come recepita in termini della Cabina di Regia nazionale, con il prossimo Programma Quadro Europeo 2014 – 2020, Horizon 2020;
- f) l'attività di cui al presente accordo di collaborazione risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali dell'Università e non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Università;
- g) alle prestazioni rese dall'Università, in particolare dal Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, in esecuzione del presente accordo, non si applica l'i.v.a. in quanto si tratta di operazioni che non rientrano nell'elenco di cui all'art. 1 del D.p.r. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i) la Regione Veneto ha stipulato con l'Università Ca' Foscari una convenzione, avente come obiettivo la collaborazione per lo sviluppo digitale nel territorio, che include imprese, cittadini e la PA.  
Tra i temi oggetto della convenzione rientrano la produzione di idee, la sperimentazione di azioni innovative, la digitalizzazione dei processi, nonché lo sviluppo della cultura della governance nel sistema attraverso specifici interventi formativi.



2cc398fe



tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto**

Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse ed inerenti la realizzazione del progetto di ricerca CEVID (Centro Veneto di Innovazione Digitale per Cittadini, Imprese e Pubblica Amministrazione).

**Art. 3 – Durata**

Il presente accordo ha una durata di un 18 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

**Art. 4 - Impegni delle parti**

Nell'ambito dell'accordo in oggetto l'Università svolgerà le attività descritte nel progetto CEVID presentato dall'Università Ca' Foscari Venezia Prot. N. 22590 del 18/05/2016 (pervenuto alla Regione con prot. n. 196290 del 18/05/2016 e dalla medesima approvato con nota Prot. n. 0206075 del 25/05/2016).

Le tempistiche previste sono indicative e potranno essere ridefinite dai responsabili scientifici di comune accordo.

Azione 1: Open Data della Regione Veneto: dal paradigma DaaS per la fruizione dei dati alle smart app. La durata è di diciotto mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Deliverable n. 1: Documento di progettazione di 4 apps esemplificative della fattibilità di processi di pubblicazione e fruizione di dati aperti

Azione 2. Servizi avanzati per le piattaforme ICT della regione Veneto: Conservazione digitale dei documenti. La durata è di nove mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Deliverable n. 2:

1. Documenti di definizione degli standard relativi ai servizi di conservazione documentale
2. Documento sul modello tecnico e organizzativo per il sistema di certificazione delle soluzioni applicative di terze parti
3. Report sulle attività di supporto alla verifica e accertamento di conformità rispetto ai processi operativi di certificazione di soluzioni applicative di terze parti, e alla progettazione, supporto, accompagnamento nelle campagne di coinvolgimento delle aziende ICT

Azione 3. Servizi avanzati per le piattaforme ICT della regione Veneto: Pagamenti telematici. La durata è di dodici mesi, dal quarto mese successivo alla sottoscrizione della presente convenzione.

Deliverable n. 3:

- a. Documento di studio e analisi degli standard relativi ai servizi di integrazione tra i servizi regionali per i pagamenti telematici e i sistemi gestionali degli enti locali o di terze parti.
- b. Documento sul modello tecnico e organizzativo per il sistema di certificazione delle soluzioni applicative di terze parti con particolare riguardo ai sistemi di pagamento telematico.
- c. Documento di pianificazione e progettazione per le attività di supporto, verifica e accertamento di conformità rispetto ai processi operativi di soluzioni applicative di terze parti.
- d. Progettazione del sistema di riconciliazione, supporto e accompagnamento nelle campagne di coinvolgimento delle aziende ICT e degli enti locali

Azione 4. Servizi avanzati per le piattaforme ICT della regione Veneto: Procedimenti e Istanze La durata è di dodici mesi, dal settimo mese successivo alla sottoscrizione della presente convenzione.

Deliverable n. 4:

- a. Documento di analisi delle normative, direttive tecniche e standard per la descrizione delle istanze e dei procedimenti amministrativi.
- b. Documenti di studio sul modello tecnico-funzionale regionale per la gestione dei cataloghi e delle istanze a standard regionale.



c. Documento di studio sugli standard, formati e protocolli di integrazione dei prodotti di terze parti agli standard regionali

d. Piano di comunicazione e supporto

Nell'ambito della Convenzione la Regione collaborerà attivamente sia nella programmazione delle varie fasi della ricerca sia nella validazione dei risultati, garantendo il supporto e il collegamento tra i ricercatori universitari e gli Enti locali.

#### **Art. 5 – Responsabilità scientifica**

L'Università indica come responsabile tecnico-scientifico ai fini della presente Convenzione il prof. Agostino Cortesi. La Regione indica come responsabile tecnico-scientifico ai fini della presente Convenzione l'Ing. Elvio Tasso.

#### **Art. 6 – Riservatezza**

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione dovranno essere considerati come informazione riservata.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Le suddette disposizioni non si applicheranno alle notizie, informazioni, documentazioni:

- che siano già conosciute dal destinatario delle informazioni prima della loro comunicazione;
- che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento del destinatario delle informazioni;
- che siano ottenute dal destinatario delle informazioni per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e di cui abbia pieno diritto di disporre;
- che il destinatario delle informazioni sia obbligato a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni riservate in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge. In tal caso il destinatario darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla controparte.

#### **Art. 7 - Proprietà dei risultati**

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula della presente Convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati scaturiti delle attività comuni della presente Convenzione, fatti comunque salvi di diritti morali dovuti agli autori. I risultati comuni scaturiti dalla collaborazione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme e dei regolamenti interni.

#### **Art. 8 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale**

Ogni parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

#### **Art. 9 – Responsabilità delle parti**

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovesse subire il personale della controparte coinvolto nell'attività convenzionale.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività di



2cc398fe



entrambe le parti.

#### **Art. 10 – Oneri finanziari**

Per l'attuazione della presente accordo la Regione corrisponderà all'Università la somma di euro 180.000,00= (cinquantamila/00), oneri inclusi, quale contributo forfettario per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Il versamento di tale contributo sarà corrisposta all'Università in tre tranches con le seguenti modalità:

- 50% entro 30 giorni dall'avvio del progetto;
- 30% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività relative alle Azioni 1 e 2 (consegna dei deliverables 1 e 2 indicati all'art. 4);
- il rimanente 20% alla conclusione delle Azioni 3 e 4 (consegna dei deliverables 3 e 4 indicati all'art. 4).

I versamenti avverranno tramite bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria unica non fruttifero presso la Banca d'Italia n. B.I. 0037010.

Le spese ammissibili all'interno della presente convenzione sono le seguenti: 4 assegni di ricerca di durata massima 18 mesi ciascuno, rinnovabili: è previsto un assegno di ricerca per ogni azione per cui il titolo di ciascun assegno corrisponderà a quello delle singole azioni, borse di ricerca, valorizzazione delle ore lavoro del personale strutturato coinvolto nel Progetto, attrezzature hw e sw e ammortamenti, altri costi diretti (missioni, organizzazioni eventi, ecc.) e spese generali (20% delle spese del personale).

#### **Art. 11 – Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente, in quanto stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.04.1986 n. 131, art. 1 Tariffa, Parte II).

L'imposta di bollo è dovuta solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, in quanto l'atto è stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Allegato A, Parte II).

#### **Art. 12 - Risoluzione delle controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, il TAR.

#### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") entrambe le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

#### **Art. 14 – Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente in materia. Venezia,

Per l'Università Ca' Foscari di Venezia

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

.....

Per la Regione Veneto

Il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale

.....

